

**OGGETTO:** Esecuzione sentenza di Corte di appello di Catana n. 446/2026 del 4/3/2026 emessa sui giudizi riuniti RG 879/2021 e 907/2021 relativi al giudizio nei confronti di Z.G.M. e D.V.C. ed alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1881/2021.

Dimostrazione della compatibilità economica

Conto economico: 2020204

**Settore Economico Finanziario**

Si attesta che il costo di cui al presente atto sarà registrato in contabilità generale al ricevimento della relativa fattura.

L'addetto al riscontro

Il Dirigente del Settore  
Affari Economico - Finanziari  
(Dott. Rosario Privitera)

Li..... 05/08/26

**DELIBERAZIONE N. 1372**

Adottata nella seduta del 05/08/ 2026

dal Direttore Generale

**dott. SALVATORE GIUFFRIDA**

con l'intervento dei sig.ri:

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante,

della Dott.ssa Giuliana Cardone

Funzionario istruttoria

(Dott. Carmelo Leocata)



**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto l'atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Catania notificato in data 29/5/2012 ad istanza dei signori Z.G.M. e D.V.C., con il quale è stato chiesto al dott. Miceli Domenico, al dot. Giuseppe Calvo ed a questa Azienda il risarcimento del danno patito dagli stessi a causa di contestata omessa diagnosi prenatale e carenza informativa nell'ambito della seconda gravidanza terminata con la nascita del piccolo D.V.A. affetto da sindrome da Smith-Lemli - Opitz comportante notevoli malformazioni ed invalidità, pur essendo stato già stato in precedenza effettuato un aborto per diagnosi di "malformazione complessa dell'encefalo fetale con spiccata idrocefalia";

Vista la delibera n. 2418/CS del 9/11/2012, con cui è stato affidato incarico di difesa all'avv. Luigi E. Ferlito;

Vista la sentenza n. 1881/2021 del 26/4/2021 con cui il Tribunale ha parzialmente accolto le domande degli attori negando qualsiasi risarcimento del danno conseguente allo stato del figlio degli stessi ma accettando la richiesta di risarcimento della violazione del diritto alla autodeterminazione della coppia, che non sarebbe stata messa in grado di adottare una scelta consapevole di affrontare detta seconda gravidanza per la carenza di informazioni in merito alle cause delle malformazioni da cui era risultato affetto il figlio per il quale era stato deciso di ricorrere all'interruzione della prima gravidanza;

Rilevato che, di conseguenza, questa Azienda è stata condannata al pagamento di € 40.000,00 oltre al pagamento in solido con il dott. Miceli, ginecologo di fiducia della coppia, delle spese legali degli attori ed al pagamento delle spese legali della compagnia Am Trust, la cui chiamata in causa non è stata accolta poiché la data del sinistro è antecedente al limite temporale di retroattività della relativa polizza assicurativa;

Vista la delibera n. 927 del 25/5/2021 con cui, aderendo al parere espresso dal succitato legale incaricato in merito alla necessità di appellare detta sentenza, è stato disposto di affidare per continuità all'avv. Luigi E. Ferlito l'incarico di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1881/21 emessa nel giudizio civile ad istanza di Z.G.M. e D.V.C.;

Rilevato, inoltre, che l'avv. Ferlito con lettera del 28/5/2021 ha trasmesso copia dell'atto di appello notificato dagli attori per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui non sono state accolte le domande di risarcimento relative ai danni non patrimoniale ed esistenziale asseritamente sofferti dalle controparti;

Rilevato, altresì, che in detta lettera il legale suggerisce la costituzione avverso detto atto di appello al fine di poter contestare la domanda proposta in appello, la cui potenzialità economica in caso di accoglimento risulterebbe assai gravosa, stante la rilevanza dell'eventuale riconoscimento dei danni derivanti dalla c.d. nascita indesiderata;

Vista la delibera n.1659/2021, con cui è stato disposto di affidare all'avv. Luigi E. Ferlito, per continuità, l'incarico di costituzione in giudizio avverso l'atto di appello ad istanza di Z.G.M. e D.V.C. alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1881/2021;

Vista la nota del 27/3/2026, con cui il citato legale ha riferito in merito alla emissione della sentenza di Corte di Appello di Catana n. 446/2026 del 4/3/2026 sui giudizi riuniti di cui sopra RG 879/2021 e 907/2021, evidenziando la parziale modifica della sentenza di primo grado consistente nella limitazione a favore dell'Azienda del regime di solidarietà con il codebitore Miceli fino alla concorrenza di € 50.000 a fronte della conferma del debito complessivo di € 80.000, per cui questa Azienda risulta tenuta a pagare la somma di € 25.000 oltre interessi e rivalutazione;

Rilevato che, inoltre, con la citata sentenza viene disposta la condanna in solido con Miceli al pagamento delle spese legali del primo grado a cui portare in compensazione l'importo a credito derivante dalla condanna dei signori Z.G.M. e D.V.C., al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;

Rilevato che il legale di cui sopra conclude la propria relazione sul caso evidenziando che l'esito della sentenza è pienamente soddisfacente alla luce della domanda originaria formulata da controparte;

Che, pertanto, occorre procedere all'esecuzione della stessa secondo in conteggi formulati dall'avv. Ferlito che qui di seguito si riportano:

sorte capitale determinata in sentenza a carico dell'Azienda.....€ 25.000,00  
interessi legali come da sentenza a carico dell'Azienda .....€ 2.301,30  
spese legali I grado a carico dell'Azienda.....€ 8.528,54  
spese legali II grado da portare in compensazione .....- € 7.307,69  
TOTALE .....€ 28.522,15

Rilevato che il citato legale riferisce che sono da conteggiare anche gli interessi legali dalla data dell'8/7/2026, in cui e' stato trasmesso l'IBAN dei beneficiari, fino alla data del soddisfo;

Ritenuto, pertanto, di dover aggiungere alla succitata somma l'importo di € 47,12 a titolo di interessi legali dall'8/7/2026 fino alla data del 20/8/2026 di presumibile accredito della somma dovuta;

Ritenuto, di conseguenza di dover liquidare e versare sull'IBAN indicato dai signori Z.G.M. e D.V.C., la complessiva somma di € 28.569,27 da ripartire in parti uguali, in esecuzione della sentenza succitata di Corte di Appello di Catana n. 446/2026 del 4/3/2026, autorizzando la relativa spesa da far gravare sulla riga n. 163 anno 2017 del conto patrimoniale 2020204;

Su proposta del Responsabile del Servizio che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, procedere all'esecuzione della sentenza di Corte di Appello di Catana n. 446/2026 del 4/3/2026 emessa sui giudizi riuniti RG 879/2021 e 907/2021 relativi al contenzioso ad istanza dei signori Z.G.M. e D.V.C..

Disporre, di conseguenza, di liquidare e versare sull'IBAN indicato dai signori Z.G.M. e D.V.C., la complessiva somma di € 28.569,27 da ripartire in parti uguali, in esecuzione della sentenza succitata di Corte di Appello di Catana n. 446/2026 del 4/3/2026, autorizzando la relativa spesa da far gravare sulla riga n. 163 anno 2017 del conto patrimoniale 2020204.

Emettere mandati di pagamento delle somme dovute a favore dei beneficiari interessati i cui dati si riportano in apposita scheda anagrafica allegata alla presente ma non pubblicata per tutela della riservatezza personale.

Munire la presente di clausola di immediata esecuzione.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

(Avv. Liliana Taghelli)

Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Diana Cinà)

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Salvatore M. Torrisi)

Il Direttore Generale

(Dott. Salvatore Giuffrida)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante

(Dott.ssa Giuliana Cardone)